

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 93029360760	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
--------------------------------------	--

DENOMINAZIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' UNITRE APS SEDE DI VENOSA
--

TIPO ATTIVITA' 855910 - UNIVERSITA' POPOLARE
--

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA MADONNA DEGLI ANGELI N 46
--

C.A.P. 85029	COMUNE VENOSA	PROV. PZ
------------------------	-------------------------	--------------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE SLGRLL51R63L738Z	CODICE CARICA 1	COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE SOLIGNO ORNELLA TERESA
---	---------------------------	--



DATA **25/05/2023**



IL FUNZIONARIO **Maria Assunta VITUGGI**
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale
MARGHERITA ANNA MATTIA

UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT MELFI



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
Università delle tre età
APS
Sede di VENOSA

ESTRATTO DEL
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DELL'11 MAGGIO 2023

In data 11 maggio 2023 alle ore 18, presso la sede sociale di Via Madonna degli Angeli n. 46 in Venosa, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Associati dell'Università della terza età - UNITRE - Università delle tre età - APS - Sede di Venosa, regolarmente convocata a mezzo avviso del 20 aprile 2023, esposto nella bacheca della Sede e inviato on-line a tutti gli iscritti, secondo il disposto dell'art. 8, comma 5, dello Statuto vigente, per discutere e deliberare, ai sensi dell'art. 8 dello stesso Statuto e dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) come modificato dall'art. 9 della Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione del Decreto Milleproroghe 2023, sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione di modifiche allo Statuto dell'Associazione.
2. Omissis.

In base alle disposizioni statutarie, assume la presidenza della seduta la Presidente dell'UNITRE di Venosa dott.ssa Ornella Teresa Soligno e verbalizza il Segretario dell'UNITRE di Venosa sig. Alfredo Chieffo.

La Presidente, dopo aver constatato e fatta constatare la presenza di n. 71 (settantuno) Associati con diritto di voto su un totale di 163 (centosessantatre), dei quali 70 in proprio e uno per delega, richiama l'art. 8 comma 6) dello Statuto vigente, ai sensi del quale l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Primo punto all'ordine del giorno

La Presidente espone i motivi per cui il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario modificare lo Statuto vigente, approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria in data 22 gennaio 2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza - Ufficio Territoriale di Melfi - in data 24 gennaio 2020 al n. 51 Serie 3. Detto Statuto, redatto sulla base dello schema predisposto dalla Segreteria Nazionale dell'UNITRE, ha costituito un primo adeguamento alla normativa dettata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ed ha consentito di avviare l'iter amministrativo per la migrazione dell'Università della terza età - UNITRE - Università delle tre età - APS - Sede di Venosa, nel RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore.

L'Associazione è stata infatti iscritta nel RUNTS della Regione Basilicata con Determinazione dirigenziale n. 16BG.2022/D.00621 del 4/11/2022.

A seguito di un confronto con le altre sedi regionali e con la direzione della Rete associativa delle UNITRE, la verifica della coerenza e compatibilità dello Statuto del 2020 con il D.Lgs. n.117/2017 e con gli indirizzi forniti dalle circolari interpretative del Ministero del Lavoro, ha fatto emergere la necessità di apportare ulteriori modifiche, da aggiungere a quelle già effettuate nel 2020.

Dopo questa premessa, la Presidente passa ad illustrare, nel dettaglio, le modifiche proposte e dà quindi lettura di tutti i 22 articoli del nuovo Statuto, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 28 marzo 2023.

L'ASSEMBLEA


DELIBERA


di approvare, con voto unanime, il nuovo Statuto della Sede UNITRE di Venosa, come da proposta di modifica illustrata dalla Presidente.

La Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto della Sede UNITRE di Venosa che, firmato dalla Presidente stessa e dal Segretario, sarà registrato presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione di imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017.

Omissis.

Dal momento che non vengono espresse osservazioni in merito, né vi sono altri interventi o altro da deliberare, alle ore 20 la Presidente dichiara chiusa la seduta, di cui viene redatto il presente verbale.


Il Segretario
(Alfredo CHIEFFO)


La Presidente
(Ornella Teresa SOLIGNO)


La sottoscritta Soligno Ornella Teresa, presidente dell'Università della terza età - UNITRE - Università delle tre età -APS - Sede di Venosa, dichiara che il presente estratto di verbale è conforme all'originale.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG.TO AL NUM. 310 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER € ESENTE
Melfi, 25/05/23



La Presidente
(Ornella Teresa Soligno)


IL FUNZIONARIO (*)
Maria Assunta VITUCCI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
MARGHERITA ANNA MARTIA



**UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETÀ
APS
SEDE DI VENOSA
STATUTO**

*Approvato dall'Assemblea dell'11 giugno 2023
(convocata ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D.Lgs.117/2017)*

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata

- 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/17, l'Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore - Sede locale dell'UNITRE di Venosa, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - APS - Rete associativa.
- 2) L'Associazione locale assume la denominazione di "UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - siglabile UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - APS - SEDE DI VENOSA", con sede legale in Venosa.
- 3) Il trasferimento della sede legale, nell'ambito del Comune di Venosa (PZ), non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo è l'Organo deputato a deliberarne il trasferimento.
- 4) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto in data 25 settembre 2014 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Attività di interesse generale e finalità

- 1) La Sede locale, in quanto Associazione di Promozione Sociale (APS), realizza, in via principale e a favore degli associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di fini civici, solidaristici e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, come disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017:
 - a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui all'art. 5, lett. f) del D.Lgs. 117/2017;

- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, di cui all'art. 5, lett. i) del D. Lgs. 117/2017;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'art. 5, lett. l) del D. Lgs. 117/2017;
- 2) Per realizzare le attività di interesse generale di cui al comma precedente, la Sede locale, conformandosi alle finalità previste dall'art. 2 dello Statuto Nazionale, mette in atto azioni dirette a:
- Educare, formare, informare, fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere" e che persegua la solidarietà intergenerazionale;
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati, loro familiari o terzi mediante l'attivazione di incontri, seminari, conferenze, corsi e laboratori su argomenti di carattere generale e/o specifici e mediante la realizzazione di altre attività affini.
- 3) Inoltre, la Sede locale:
- realizza, attraverso l'Accademia di Umanità, e in spirito di puro volontariato, ulteriori attività di promozione sociale, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione di formazione culturale e sociale degli Associati, loro familiari o terzi, come, a titolo puramente esemplificativo, la partecipazione a spettacoli teatrali e musicali, l'organizzazione di viaggi e di momenti di intrattenimento, il supporto in materia di assistenza sociale;
 - promuove, attua e sostiene studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati, loro familiari o terzi e per il confronto tra le culture generazionali diverse;
 - organizza e gestisce una biblioteca per il prestito gratuito di libri agli associati, loro familiari o terzi.
- 4) La Sede locale può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma 1), che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
- 5) L'Associazione può svolgere altresì attività di raccolta fondi, per finanziare le proprie iniziative, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- 6) Anche per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 3 e 4, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

Art. 4 – Adesioni

- 1) Le adesioni alla Sede locale avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2) Possono aderire alla Sede locale le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

- 4) L'ammissione viene annotata nei libri degli associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
- 6) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 – Associati - diritti e doveri

- 1) Sono Associati:
 - a) gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede locale;
 - b) gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
 - c) tutti coloro che chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività.
- 2) Gli Associati partecipano alla vita sociale della Sede locale. Essi hanno diritto:
 - a) all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;
 - b) all'elettorato passivo, decorsi tre mesi dalla data di iscrizione nel libro degli Associati;
 - c) di essere informati su tutte le attività e iniziative della Sede locale;
 - d) di esaminare i Libri sociali, come previsto al successivo art. 20.
- 3) Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni. L'esclusione/decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo. Prima della delibera di esclusione/decadenza, l'Associato deve essere portato a conoscenza degli addebiti contestatigli e, entro 30 giorni, può presentare le proprie difese.
- 4) Avverso qualunque sanzione disciplinare può essere, in ogni caso, presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all'Assemblea ordinaria degli Associati convocata nella prima seduta utile.
- 5) Gli Associati cessati per qualunque motivo non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, né possono chiedere rimborso della quota associativa o di altre somme a qualsiasi titolo versate

Art. 6 – Organi della Sede Locale

- 1) Sono Organi della Sede locale:
 - a) L'Assemblea degli Associati;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Consiglio Direttivo;
 - d) L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti (da nominarsi obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/17, come stabilito nel successivo art. 15 del presente Statuto.
- 2) La composizione e il funzionamento degli Organi avvengono nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

- 1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Sede locale. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

- 2) I volontari possono anche essere associati.
- 3) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/17.

Art. 8 – Composizione e competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano della Sede locale ed è composta da tutti gli Associati.
- 2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendoli tra gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili.
- 3) L'Assemblea può altresì revocare, con votazione segreta, il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, anche singolarmente.
- 4) L'Assemblea elegge l'Organo di Controllo e di Revisione Legale e dei Conti, obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, come stabilito dall'art. 15 del presente Statuto; essa può altresì procedere alla revoca del suo componente.
- 5) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
- 6) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 7) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.
- 8) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
Sono ammesse deleghe entro i limiti dell'art. 24 c. 3 del D. Lgs 117/17, come stabilito nel Regolamento della Sede locale.
Delibera a maggioranza relativa dei votanti.
- 9) Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo non possono avere deleghe e devono astenersi nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità; così pure il componente dell'eventuale Organo di Controllo e di Revisione Legale e dei Conti, se associato.
- 10) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) approva le eventuali variazioni dello Statuto nazionale;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e di Revisione Legale e dei Conti;
 - c) elegge i componenti degli Organi sociali secondo le modalità previste dal Regolamento della Sede locale e procede alla loro eventuale revoca;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
 - f) approva il Bilancio consuntivo d'esercizio, il Bilancio preventivo e il Bilancio sociale, se previsto, predisposto dal Consiglio Direttivo;

Handwritten signature:
Alessandro Osartini

- g) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa nazionale;
 - h) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) delibera, in presenza di ricorso avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo, sulla eventuale esclusione/decadenza degli associati;
 - j) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - k) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente, nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.
- 11) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse le deleghe come previsto dal Regolamento della Sede locale per l'Assemblea ordinaria.
- 12) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
- a) modifiche statutarie;
 - b) trasformazione, fusione o scissione della Sede locale;
 - c) scioglimento e devoluzione del patrimonio della Sede locale, ai sensi del successivo art. 21 e con le maggioranze ivi previste.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
- a) Il Presidente;
 - b) Il/i Vice Presidente/i;
 - c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
 - d) Il Segretario;
 - e) Il Tesoriere;
 - f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento della Sede locale.
- 2) Al Consiglio Direttivo compete:
- a) Eleggere, nella prima riunione, il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore dei corsi ed il vice;
 - b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa nazionale;
 - c) curare la formazione del Bilancio consuntivo d'esercizio, del Bilancio preventivo e del Bilancio sociale, se previsto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 - f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede locale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, nonché redigere e approvare il Regolamento della Sede locale e gli altri Regolamenti previsti dalla legge o dallo Statuto;
 - g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.

- 3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno) dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede locale in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici, delegando compiti particolari ai componenti dello stesso Consiglio e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

- 1) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede locale e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo, nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
- 2) I Docenti, anche se associati, sono iscritti nel Registro dei Volontari.

Art. 13 – Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 20.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede locale.
- 2) Provvede alla compilazione del Bilancio consuntivo d'esercizio da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
- 3) Redige la relazione finanziaria che accompagna il Bilancio consuntivo d'esercizio illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avvengono con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di controllo e di Revisione Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, è nominato l'Organo di Controllo.
2. L'Organo di Controllo ha carattere monocratico, è eletto dall'Assemblea e resta in carica tre anni non rinnovabili.
3. Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. Egli deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
6. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il Bilancio sociale, quando obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
7. L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni gestionali o su determinati affari.

Art. 16 – Bilancio consuntivo d'esercizio, Bilancio preventivo e Bilancio sociale

- 1) L'anno accademico e finanziario della Sede locale ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo.
- 2) È fatto obbligo di redigere il Bilancio consuntivo d'esercizio e il Bilancio preventivo, validati dall'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti, se previsto, e sottoscritti dal Tesoriere e dal Presidente, da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. A detta Assemblea partecipano gli Associati in regola con la quota associativa annuale alla data di convocazione, ovvero con la quota associativa annuale dell'anno accademico di riferimento del Bilancio consuntivo d'esercizio medesimo.
- 3) I Bilanci sono redatti secondo la normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, il Bilancio consuntivo d'esercizio è redatto nelle forme consentite dagli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e in conformità alla modulistica definita con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- 4) Il Bilancio consuntivo d'esercizio è redatto nella forma di rendiconto per cassa, qualora non si superino i limiti di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
- 5) Nel Bilancio consuntivo d'esercizio si deve dare atto del carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondo una delle modalità previste dall'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.
- 6) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, è redatto il Bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Bilancio sociale è, altresì, pubblicato sul sito internet della Sede locale e/o sul sito internet della rete associativa (Associazione Nazionale UNITRE), a cui aderisce.
- 7) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, la Sede locale pubblica annualmente e tiene aggiornati, sul proprio sito internet e/o sul sito internet della rete associativa a cui aderisce (Associazione Nazionale UNITRE), gli eventuali emolumenti, compensi

o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, ai Dirigenti nonché agli Associati.

- 8) Il Bilancio consuntivo d'esercizio e l'eventuale Bilancio sociale devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS-Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Art. 17 – Patrimonio

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote associative;
 - da contributi e/o sovvenzioni, ricevuti dallo Stato e/o da Enti pubblici e/o privati, per la realizzazione di programmi o progetti conformi agli scopi della Sede locale;
 - dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017;
 - da rimborsi per convenzioni;
 - dai beni mobili ed immobili acquisiti, incluse le immobilizzazioni finanziarie;
 - da donazioni, lasciti testamentari e elargizioni liberali;
 - da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dalla Sede locale.
- 3) Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività previste nello Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4) In nessun caso sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti nel presente Statuto.

Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili

- La Sede locale è senza fine di lucro; pertanto, è fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, proventi o utilità, comunque denominati, a Fondatori, Associati, Lavoratori o Collaboratori, Amministratori e altri Componenti degli Organi sociali.
- E fatto, altresì, divieto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, di distribuire, anche in via indiretta, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a Fondatori, Associati, Lavoratori o Collaboratori, Amministratori e altri Componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente nelle attività previste nello Statuto per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 – Gratuità delle prestazioni

- Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
- L'unico organo le cui prestazioni possono essere oggetto di corrispettivo è l'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti, se il suo componente non è associato alla Sede locale.

Art. 20 – Libri Sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
- Libro degli Associati, a cura del Segretario;
 - Registro dei Volontari, a cura del Segretario;
 - Libro verbali Assemblea degli Associati, a cura del Segretario;
 - Libri verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario;

- e) Registro Relazioni Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti (ove previsto), a cura dell'Organo medesimo.
- 2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
 - 3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede legale dal Segretario, che è garante della loro conservazione e riservatezza.
 - 4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, con l'indicazione dei documenti che si intendono consultare. L'autorizzazione, su appuntamento, deve essere rilasciata entro venti giorni dalla richiesta. L'eventuale richiesta di copia di atti, ove consentito dal R.E. 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) comporta il pagamento dei relativi costi, secondo quanto stabilito nel Regolamento della Sede locale.

Art. 21 – Scioglimento della Sede Locale e devoluzione del Patrimonio

- 1) Lo scioglimento e la devoluzione del Patrimonio della Sede locale sono deliberati dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto e con la maggioranza di almeno tre quarti dei presenti.
- 2) Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento il Patrimonio residuo viene devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Associazione Nazionale UNITRE o ad altri Enti del Terzo Settore, in base a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3) Gli atti di devoluzione del Patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio Regionale del RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo Settore di cui al comma precedente, sono nulli.
- 4) In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve e utilità di qualsiasi tipo agli Associati.
- 5) In caso di estinzione o scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.


Art. 22 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), alla normativa, anche di carattere secondario, per gli Enti del Terzo Settore e allo Statuto dell'Associazione Nazionale UNITRE.

IL PRESENTE STATUTO È STATO APPROVATO IN DATA 11/06/2023, CON VOTO UNANIME, DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI, CONVOCATA AI SENSI DELL'ART. 101, COMMA 2, DEL D.LGS. 117/2017.


LA PRESIDENTE

(ORNELLA TERESA SOLIGNO)



IL SEGRETARIO

(ALFREDO CHIEFFO)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG.TO AL NUM. 310 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER € ESENTE
Melfi, 25/05/023



IL FUNZIONARIO (*)
Maria Assunta VITUCCI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
MARGHERITA ANNA MATTIA